

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

TECNICO - AMBIENTALE

Ordinanza n. 53

OGGETTO: ANNO TERMICO 2021/2022 - PROROGA DEL TERMINE PER LO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PUBBLICI E PRIVATI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MISANO ADRIATICO, CON DECORRENZA DA SABATO 16/04/2022 A MARTEDÌ 26/04/2022.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e succ. modif. ed integr. "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.";
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e succ. modif. ed integr., recante "Norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.";
- il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 e dall'Allegato A al D.P.R. n.412/1993, il territorio del Comune di Misano Adriatico è inserito nella zona climatica "E" e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013, per tale zona climatica "E" l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti temporali relativi alla durata giornaliera di attivazione e al periodo annuale di accensione: ore 14 giornaliere, con attivazione dal 15 ottobre e con spegnimento al 15 aprile di ogni anno.

Rilevato che l'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013, dispone che al di fuori del citato periodo temporale che va dal dal **15 ottobre** al **15 aprile** di ogni anno, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera **non superiore alla metà** di quella consentita in via ordinaria.

Rilevato che per quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013, entrambi i suddetti limiti temporali relativi alla **durata giornaliera** di attivazione degli impianti termici e al **periodo annuale di accensione** degli impianti stessi <u>non si applicano</u>:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano

ubicate in stabili condominiali:

- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Rilevato che l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 74/2013, dispone che il citato limite relativo alla durata giornaliera di attivazione degli impianti termici (come sopra indicato, per la zona climatica "E" la durata prevista è pari a n. 14 ore giornaliere) non si applica agli edifici ed impianti ivi elencati e, in particolare - lettera a) -, non si applica agli edifici adibiti a uffici e assimilabili nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività nonché - lettera h) - agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 74/2013 purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati dall'art.4, comma 6, lettera e), dello stesso D.P.R. n. 74/2013.

Richiamato l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", il quale consente ai **Sindaci**, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, di ampliare o ridurre, con propria ordinanza, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Considerato che la situazione climatica dell'anno termico 2021/2022 attualmente in corso per il territorio comunale di Misano Adriatico e le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni indicano, con decorrenza dalla giornata di <u>sabato 16 aprile 2022</u> e fino ad almeno tutta la giornata di <u>martedì 26 aprile 2022</u>, il mantenimento di basse temperature (con temperature di minima notturna comprese fra 6° e 11° Celsius e di massima diurna comprese fra 12°-19° Celsius), inferiori a quelle delle medie stagionali di questo periodo, e tali da giustificare l'emissione della presente Ordinanza, tenendo conto che le basse temperature dei prossimi giorni possono avere ripercussioni sulla salute della cittadinanza residente e, comunque, sulle condizioni del comfort ambientale per i fruitori degli edifici (pubblici e privati), con particolare riguardo alle abitazioni, alle scuole di ogni ordine e grado e agli ambienti di lavoro in genere (rilevando, comunque, che i limiti temporali sopra indicati relativi alla durata giornaliera di attivazione degli impianti e al periodo annuale di accensione degli stessi non si applicano alle scuole materne e agli asili nido).

Ritenuto, pertanto, che con decorrenza dalla data di <u>sabato 16 aprile 2022</u> e fino <u>ad almeno tutta la giornata di martedì 26 aprile 2022</u> è presumibile che ricorrano quelle condizioni climatiche che esigono e/o permettono l'accensione degli <u>impianti termici degli edifici pubblici e privati per l'intero territorio comunale</u> (fatte comunque salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici ed i casi indicati nell'art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 74/2013), con il contestuale obbligo di ridurre la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici alla metà di quella consentita in via ordinaria per gli edifici che non ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.R. n.74/2013, per quanto disposto dall'art. 4, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 74/2013 (per tali edifici, nel periodo successivamente indicato nella presente ordinanza, l'accensione dei generatori di calore potrà essere effettuata limitatamente a n. 7 ore giornaliere massime).

Valutato che le competenze ad assumere la presente ordinanza devono ricondursi alle attribuzioni del Sindaco pro-tempore ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e succ. modif. ed integr..

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Sindaco pro-tempore con la presente Ordinanza:

AUTORIZZA

l'accensione degli <u>impianti termici degli edifici pubblici e privati</u> per l'intero territorio comunale (fatte comunque salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici ed i casi indicati nell'art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 74/2013) nel periodo che va dalla data di <u>sabato 16 aprile 2022</u> e fino ad almeno tutta la giornata di <u>martedì 26 aprile 2022</u> (con proroga del termine del 15 aprile 2022 fissato dalle norme vigenti per lo spegnimento degli impianti termici ubicati nel territorio comunale

di Misano Adriatico relativamente all'anno termico 2021/2022) in deroga ai limiti di durata del periodo annuale di accensione degli impianti stessi previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.74/2013 ed in attuazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5 dello stesso D.P.R. n. 74/2013, con mantenendo nel periodo della suddetta proroga le n. 7 ore giornaliere massime di accensione.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio comunale e nel sito informatico del Comune di Misano Adriatico per n. 15 giorni naturali e consecutivi.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- ai Responsabili dei Settori comunali
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Didattico di Misano Adriatico.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Misano Adriatico, lì 12/04/2022

IL SINDACO
Dott. FABRIZIO PICCIONI*

^{*} documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.